



COMUNE DI SUNO

Piazza 14 Dicembre 1944 n.5 – 28019 SUNO (NO)

CODICE FISCALE 00419850037

Tel. 0322885510

Fax 0322858042

e-mail: comune@comune.suno.novara.it

www.comune.suno.novara.it

AREA AMMINISTRATIVA – SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE CIMITERIALI INTERNE ANNI 2025-2026-2027 CAPITOLATO SPECIALE

SOMMARIO

| | |
|--|-------|
| Art. 1 - OGGETTO..... | |
| Art. 2 - DURATA | |
| Art. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO..... | |
| Art. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI | |
| Art. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE CIMITERIALI INTERNE. | |
| Art. 6 - PRESTAZIONI ACCESSORIE | |
| Art. 7 - ATTREZZATURE E MACCHINARI | |
| Art. 8 - UTILIZZO DEL PONTEGGIO | |
| Art. 9 - PERSONALE..... | |
| Art. 10 - ONERI PER LA SICUREZZA | |
| Art. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO..... | |
| Art. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA | |
| Art. 13 - SOVRAINTENDENZA DEI SERVIZI | |
| Art. 14 - PENALITÀ'..... | |
| Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA | |
| Art. 16 - REQUISITI MINIMI DELL'AFFIDATARIO | |
| Art. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE..... | |
| Art. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO | |
| Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO..... | |
| Art. 20 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE..... | |
| Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO..... | |
| Art. 22 - PREZZI | |
| Art. 23 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI..... | |
| Art. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | |
| Art. 25 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI..... | |
| Art. 26 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI | |
| Art. 27 - FORO COMPETENTE | |
| Art. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | |

Art. 1 – OGGETTO

1. Oggetto dell'affidamento è l'esecuzione, presso il cimitero comunale, delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura dei feretri e delle ceneri a mezzo inumazione o tumulazione, e delle operazioni similari e conseguenti, e la manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali interne, di proprietà comunali.

2. La fornitura dei materiali occorrenti all'esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui sopra è a carico dell'affidatario, come meglio specificato all'art. 4, punto G, lett. a).

Sono compresi tutti i materiali, il noleggio dei mezzi e quant'altro necessario all'effettuazione dei servizi e delle opere oggetto dell'appalto: accessori, attrezzature e prodotti per pulizie; mezzi attrezzature ed accessori per raccolta e smaltimento rifiuti; materiale, attrezzature, accessori e mezzi per opere edili, impiantistiche e di giardinaggio.

Il personale dovrà essere inoltre in possesso di "Patentino Fitosanitari" (D. Lgs. n. 150 del 14/08/2012, D.M. 22/01/2014 – P.A.N./pesticidi, D.G.R. n. 315 del 16/03/2015) per acquistare ed utilizzare i prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) classificati come TOSSICI, MOLTO TOSSICI e NOCIVI.

3. La gestione dei servizi cimiteriali dovrà essere svolta in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle disposizioni di legge in materia.

4. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" e non potranno, pertanto, essere sospesi od abbandonati, neppure in caso di sciopero del personale.

5. Il servizio deve essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii. del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria - approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 - e Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24 e s.m.i., , ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 2 – DURATA

1. L'affidamento ha durata di 3 (tre) anni, **dal 01/01/2025 al 31/12/2027**

2. Alla scadenza dell'affidamento l'affidatario è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura d'appalto, alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'appaltante, sino alla consegna del servizio al nuovo affidatario.

Art. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo totale presunto dei servizi cimiteriali, da sottoporre a ribasso, ammonta a **€. 57.750,00** (euro cinquantasettemilasettecentocinquanta//00) oltre Iva di legge, **di cui €. 1.000,00 per costi totali di sicurezza non soggetti a ribasso** (comprensivo dei costi da interferenza), calcolato sulla media dei servizi effettuati nel precedente triennio 2021-2023

L'importo, essendo a misura, potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità, senza che l'affidatario possa vantare diritto a compensi non contemplati nel presente capitolato.

2. I prezzi unitari delle singole operazioni, da assoggettare a ribasso, sono indicati nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

3. L'affidatario dovrà assicurare lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto e l'applicazione dell'elenco prezzi, così come determinato in sede di affidamento.

4. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico, dazi, noli, spese per lo smaltimento rifiuti di competenza dell'affidatario, spese concernenti il personale impiegato, spese per le misure di sicurezza concernenti l'attività e quanto occorre per prestare il servizio a perfetta regola d'arte.

5. Non sono previsti minimi fatturabili; l'affidatario è tenuto ad eseguire i servizi ordinati per i prezzi offerti, qualunque sia l'importo che ne derivi.

6. Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltante ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto trattasi di servizi che comportano interferenza.

Art. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

A. INUMAZIONI:

1. Inumazione salme di adulti, bambini (fino a 10 anni), nati morti, feti, prodotti abortivi e parti anatomiche, in campo comune o in altre sepolture private a sterro, comprendente le seguenti operazioni:

- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di inumazione e relativa deposizione del feretro;
- scavo della fossa delle dimensioni prescritte dalla normativa di settore, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, evitando di interessare eventuali sepolture vicine;
- deposizione del feretro sul fondo della fossa, operando in modo che la terra in superficie passi in fondo e che quella in fondo passi in superficie (rotazione della terra);
- chiusura e riempimento della fossa a mano a mezzo di vanghe con terra di risulta dello scavo;
- pressamento del terreno e formazione tumulo con terreno sciolto a sabbia, fornita dall'affidatario;
- trasporto dell'eventuale terreno eccedente e deposito dello stesso in luogo apposito del cimitero;
- pulizia dell'intera area interessata.

2. Inumazione in campo di salme non mineralizzate comprendente le seguenti operazioni, oltre a quelle descritte al precedente punto 1:

- Posa dei cippi provvisori forniti dal Comune per l'identificazione della salma;
- Chiusura provvisoria del loculo precedentemente estumulato e riposizionamento della lapide previa pulizia della stessa, ovvero sostituzione della medesima, se danneggiata;

3. Interramento di ceneri comprendente le seguenti operazioni:

- trasporto dell'urna dal luogo di sosta nel cimitero al campo del cinerario e relativa deposizione del feretro;
- scavo della fossa delle dimensioni prescritte dalla normativa di settore, a mano;
- deposizione dell'urna sul fondo della fossa, operando in modo che la terra in superficie passi in fondo e che quella in fondo passi in superficie (rotazione della terra);
- chiusura e riempimento della fossa a mano a mezzo di vanghe con terra di risulta dello scavo;
- pressamento del terreno e formazione tumulo con terreno sciolto a sabbia;
- ripristino della ghiaia bianca di copertura;
- pulizia dell'intera area interessata.

Qualora, per cause di forza maggiore o per imprevisti di altra natura, non sia possibile riempire completamente la fossa durante le operazioni di seppellimento, il personale deve provvedere almeno alla copertura integrale della cassa, eventualmente con l'utilizzo e la posa di apposita lastra coprifossa, in modo da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e consentire il completamento del lavoro non appena possibile.

B. ESUMAZIONI

1. Esumazioni ordinarie e straordinarie di resti mortali, nati morti, feti, aborti e parti anatomiche, da sepolture a sterro, comprendenti le seguenti operazioni:

- rimozione del monumentino o copri tomba e sua demolizione o, se stabilito dal Comune, trasporto nel deposito adiacente al cimitero;
- escavazione della fossa fino alla liberazione del feretro, operando in modo che la terra in superficie passi in fondo e che quella in fondo passi in superficie (rotazione della terra) ed evitando

di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine (qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle tombe stesse);

- diligente raccolta dei resti ossei e successiva traslazione in ossario comune, in ossario individuale o fino all'uscita del cimitero; la cassetta per trasporto all'ossario individuale o all'esterno sarà fornita a cura e spese del richiedente;

- pulizia dell'intera area interessata.

2. Esumazioni ordinarie e straordinarie di salme non completamente mineralizzate, comprendenti le seguenti operazioni:

- rimozione del monumentino o copri tomba e sua demolizione o, se stabilito dal Comune, trasporto nel deposito adiacente al cimitero;

- escavazione della fossa fino alla liberazione della cassa, operando in modo che la terra in superficie passi in fondo e che quella in fondo passi in superficie (rotazione della terra) ed evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine (qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle tombe stesse);

- raccolta della salma non completamente mineralizzata e, qualora non sia possibile recuperare il feretro esistente, collocazione della medesima in contenitore di materiale biodegradabile fornito cura e spese dell'affidatario; nel caso il servizio sia richiesto da privati, il feretro o il contenitore di materiale biodegradabile per l'inumazione è fornito a cura e spese del richiedente;

- reinumazione della salma, seguendo le procedure sopra descritte alla voce "INUMAZIONE", punto 1.;

- pulizia dell'intera area interessata.

3. Esumazione salma su disposizione dell'autorità giudiziaria, comprendenti le seguenti operazioni, oltre a quelle descritte alla voce "ESUMAZIONI" punto 1.:

- raccolta della salma e susseguenti operazioni secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria;

- successiva ricollocazione della salma nel luogo di originaria sepoltura, seguendo le procedure sopra descritte alla voce "INUMAZIONI", punto 1.;

- riposizionamento del monumentino o copri tomba.

4. Esumazioni ordinarie/straordinarie di salme con immediata inumazione di altra salma, comprendenti le seguenti operazioni, oltre a quelle descritte alla voce "ESUMAZIONI" punto 1.:

- diligente raccolta dei resti ossei e successiva traslazione in ossario comune del cimitero, in ossario individuale o fino all'uscita dal cimitero; la cassetta per trasporto all'ossario individuale o all'esterno sarà fornita a cura e spese del richiedente;

- pulizia dell'intera area interessata;

- operazioni di inumazione di altra salma già descritte alla voce "INUMAZIONI".

5. Esumazioni ordinarie e straordinarie di urne cinerarie, comprendenti le seguenti operazioni:

- escavazione della fossa fino alla liberazione dell'urna, operando in modo che la terra in superficie passi in fondo e che quella in fondo passi in superficie (rotazione della terra) ed evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine (qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle tombe stesse);

- traslazione in cinerario comune o in cinerario individuale o fino all'uscita del cimitero;

- pulizia dell'intera area interessata.

C. TUMULAZIONI

1. Tumulazioni salme di adulti, bambini (fino a 10 anni), nati morti, feti, prodotti abortivi, parti anatomiche, cassette ossario ed urne cinerarie, in loculo o celletta ossario, comprendente le seguenti operazioni:

- apertura del loculo con rimozione della lapide, eventuale smuratura, costruzione di eventuale impalcatura o posizionamento del montafereetri;

- trasporto del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria dall'ingresso del cimitero o dal luogo di sosta nel cimitero alla sepoltura;

- immissione del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria nel loculo, chiusura loculo con muratura e intonacatura o sigillatura con lastra prefabbricata o altro materiale previsto dalla normativa di legge;
- ricollocazione della lapide previa pulizia della stessa o, se danneggiata, sostituzione della stessa cura dell'affidatario;
- rimozione dell'eventuale impalcatura o del montafereetri;
- pulizia della zona circostante e dell'attrezzatura usata.

D. ESTUMULAZIONI

1. Estumulazioni ordinarie e straordinarie di resti mortali da loculi, comprendenti le seguenti operazioni:

- apertura loculo con rimozione lapide avendo cura di non danneggiare la lastra, smuratura, costruzioni di eventuale impalcatura o posizionamento del montafereetri;
- raccolta dei resti, traslazione e deposito dei medesimi in ossario comune, oppure deposito dei resti in apposita cassetta fornita a cura dell'affidatario, trasporto ad altra sepoltura nel cimitero o sino all'uscita dal cimitero. Se l'operazione è richiesta da privati il costo della cassetta ossario è a carico del richiedente; se richiesta dal Comune, il costo della cassetta è a carico dell'affidatario;
- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato, con riposizionamento della lapide;
- rimozione dell'eventuale impalcatura o del montafereetri;
- diligente pulizia e disinfezione dell'area interessata.

2. Estumulazioni ordinarie e straordinarie di salme non completamente mineralizzate, comprendenti le seguenti operazioni:

- apertura loculo con rimozione lapide avendo cura di non danneggiare la lastra, smuratura con costruzione di eventuale impalcatura o posizionamento del montafereetri;
- raccolta della salma e sua collocazione in contenitore di materiale biodegradabile fornito dall'affidatario per le estumulazioni richieste dal Comune, oppure in nuovo feretro o in contenitore di materiale biodegradabile a carico dei richiedenti per le estumulazioni richieste da privati;
- aspersione del feretro con prodotto specifico idoneo a favorire il processo di mineralizzazione, fornito a cura dell'affidatario;
- inumazione in area quinquennale, seguendo le operazioni descritte alla voce "INUMAZIONI";
- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato, con riposizionamento della lapide;
- rimozione dell'eventuale impalcatura o del montafereetri;
- diligente pulizia e disinfezione dell'area interessata.

3. Estumulazione straordinaria di feretro per autopsia a seguito di disposizione dell'autorità giudiziaria, comprendenti le seguenti operazioni:

- apertura loculo con rimozione lapide avendo cura di non danneggiare la lastra, smuratura con costruzione di eventuale impalcatura o posizionamento del montafereetri;
- estumulazione feretro e deposito della salma, se necessario, in contenitore di zinco fornito a cura e spese dell'affidatario;
- trasporto del feretro secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria;
- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato, con riposizionamento della lapide;
- rimozione dell'eventuale impalcatura o del montafereetri;
- diligente pulizia e disinfezione dell'area interessata;
- ad autopsia avvenuta, ripristino della tumulazione, secondo le operazioni descritte alla voce "TUMULAZIONI".

4. Rimozione da cellette ossario o cinerarie di resti ossei e/o urne cinerarie, comprendente le seguenti operazioni:

- apertura tumulo con rimozione lapide avendo cura di non danneggiare la lastra, smuratura con costruzione di eventuale impalcatura,;

- estrazione del contenitore dei resti ossei o dell'urna cineraria;
- apertura del contenitore o dell'urna e conferimento degli stessi nell'ossario comune del cimitero o in cinerario comune oppure consegna della cassetta ossario o delle ceneri alla famiglia;
- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato, con riposizionamento della lapide;
- rimozione dell'eventuale impalcatura o del montafereetri;
- diligente pulizia e disinfezione dell'area interessata.

E. CONFERIMENTO DELLE CENERI NEL CINERARIO COMUNE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Apertura del cinerario comune;
- trasporto dell'urna dall'ingresso del cimitero o dal luogo di sosta nel cimitero al cinerario comune;
- svuotamento delle ceneri nel cinerario comune;
- chiusura del cinerario comune;
- riconsegna dell'urna ai privati o smaltimento della stessa;
- pulizia e ripristino della zona interessata;
- collocazione negli appositi spazi di targa in ottone, fornita dal Comune, contenente i dati del defunto.

F. DISPERSIONE DELLE CENERI NELLO SPAZIO RISERVATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Trasporto dell'urna dall'ingresso del cimitero o dal luogo di sosta nel cimitero all'apposito spazio riservato presso il cinerario;
- dispersione delle ceneri mediante interrimento;
- riconsegna dell'urna ai privati o smaltimento della stessa;
- pulizia e ripristino della zona interessata;
- collocazione negli appositi spazi di targa in ottone, fornita dal Comune, contenente i dati del defunto;

Art. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE CIMITERIALI INTERNE.

A. PULIZIA E DECORO DI TUTTE LE AREE INTERNE CIMITERIALI:

- pulizia dei locali di servizio, deposito/magazzino, camera mortuaria, servizio igienico ed ogni altra struttura interna al cimitero dovranno essere svolte con frequenza tale da consentire un decoroso aspetto degli immobili.
- pulizia dei percorsi interni, pavimentati e non, delle aiuole interne e delle fontane situate all'interno del Cimitero;
- interventi di pulizia di caditoie e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, all'interno, per evitare che gli stessi si intasino;
- sistemazione dei vialetti, sentieri, spazi fra le tombe, campi di sepoltura a terra, consistente nella rastrellatura e spianamento del ghiaietto;

B. OPERE DI GIARDINAGGIO:

- taglio dei tappeti erbosi interni con raccolta del materiale di risulta, carico, trasporto e smaltimento presso pubbliche discariche a cura della Società affidataria dei servizi;
- diserbo delle aree interne e dei vialetti di pertinenza del cimitero comunale.

Il personale adibito a tale incombenza, dovrà essere in possesso di "Patentino Fitosanitari" (D. Lgs. n. 150 del 14/08/2012, D.M. 22/01/2014 – P.A.N./pesticidi, D.G.R. n. 315 del 16/03/2015) per acquistare ed utilizzare i prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) classificati come TOSSICI, MOLTO TOSSICI e NOCIVI.

Art. 6 - PRESTAZIONI VARIE

a) Fornitura del materiale occorrente all'esecuzione delle operazioni cimiteriali, ed in particolare cemento, mattoni, lapidi per i loculi e per gli ossari in marmo botticino, prodotti detergenti, disinfettanti e prodotti per la mineralizzazione dei resti; la fornitura di sabbia, ghiaia e delle targhe in ottone per il cinerario è a carico del Comune;

b) Fornitura delle attrezzature e dei prodotti di pulizia e disinfettanti, necessari alle operazioni di pulizia e disinfezione di locali e strutture cimiteriali;

c) Fornitura delle attrezzature e dei prodotti necessari per il diserbo delle aree interne e dei vialetti;

d) Apertura pietra tombale in tombe di famiglia;

e) Apertura e chiusura loculi o altre sepolture per controlli richiesti dal Comune;

f) Posa dei cippi forniti dal Comune sulle sepolture in campo comune ed eventuale sistemazione dei tumuli, se sprofondati, anche solo in parte, al di sotto del livello del campo e/o ricostituzione del tumulo;

g) Posizionamento di comunicazioni sulle concessioni private e di cartelli sui campi, a richiesta degli uffici comunali;

h) Per tutte le esumazioni è richiesto, oltre alla chiusura della fossa con rotazione della terra utilizzando eventualmente anche quella recuperata, un susseguente livellamento omogeneo del terreno, mantenuto nel tempo, onde eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento, nonché la pulizia della zona circostante.

i) Operazioni di ricevimento salme, che consistono in:

- ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni);

- iscrizione giornaliera su apposito Registro delle attività eseguite presso il Cimitero Comunale, con indicazione delle generalità dei defunti e gli estremi degli atti di autorizzazione, le date, gli orari e l'indicazione dei siti

- coadiuvare il personale dell'Impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;

- consegna dei documenti all'Ufficio di Polizia mortuaria del Comune;

PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Per tutte le esumazioni ed estumulazioni è inclusa la raccolta, il trasporto degli avanzi di feretro (lignei e metallici) e di indumenti nel luogo di stoccaggio appositamente individuato presso il cimitero e le successive operazioni di disinfezione e confezionamento dei materiali per il conferimento differenziato. I resti delle demolizioni di monumentini e simili dovranno essere conferiti a cura dell'affidatario alla stazione di smaltimento. Le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc., dopo la bonifica, saranno avviate, a cura e beneficio dell'affidatario, al recupero tramite rottamazione, senza ulteriori oneri per il Comune, al quale dovrà essere fornita la relativa documentazione ai fini della dichiarazione annuale "Modello Unico Dichiarazione". I contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti da esumazione devono avere le caratteristiche previste dalla normativa di settore (D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i.) e sono forniti a cura e spese dell'affidatario.

2. La spesa per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti compete al Comune.

3. Per tutte le operazioni connesse ai vari tipi di sepolture l'affidatario dovrà operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro nonché utilizzare le attrezzature occorrenti

alla movimentazione dei feretri (calafferetri, montafferetri, ponteggi, ecc.), verificandone la costante efficienza;

4. Qualora nello stesso tumulo siano inseriti contemporaneamente un feretro e una cassetta ossario e/o un'urna cineraria oppure più cassette ossario e/o più urne cinerarie l'affidatario potrà pretendere dalla stazione appaltante il pagamento di una sola operazione di tumulazione e/o estumulazione.

5. La spesa per eventuali prestazioni connesse alle operazioni di sepoltura previste nei regolamenti in vigore e non contemplate espressamente nel presente capitolato, devono intendersi incluse nel prezzo pattuito delle singole operazioni.

6. E' data facoltà al Comune di richiedere all'affidatario l'esecuzione di prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie. Il compenso per tali prestazioni è concordato di volta in volta facendo comunque riferimento all'elenco prezzi di cui al precedente articolo 3.

7. Qualora, nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, l'affidatario dovesse ravvisare situazioni di pericolo che possono arrecare danno ai visitatori o alle strutture del cimitero, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al settore lavori pubblici ed al servizio cimiteri del Comune nonché a mettere in sicurezza l'area, delimitandola in modo idoneo (ad esempio con transenne o nastri di segnalazione).

Art. 7 - ATTREZZATURE E MACCHINARI

1. Non sono previste a carico del Comune forniture di attrezzature.

Pertanto l'affidatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere ad assicurare i servizi con propria adeguata attrezzatura aziendale.

2. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'affidatario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura del cimitero. In particolare, le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutte le caratteristiche, conformità e gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella Comunità Europea, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

3. Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento degli eventuali macchinari utilizzati nel servizio.

Art. 8 - UTILIZZO DEL PONTEGGIO

Montaggio di ponteggio a norma di sicurezza per le operazioni di tumulazione superiore al metro e mezzo: il ponteggio verrà posato nell'ora precedente l'inizio delle operazioni affinché possano essere svolte le operazioni di tumulazione del feretro e di sigillatura del loculo.

Art. 9 - PERSONALE

1. L'affidatario deve disporre di personale idoneo e sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi previsti nel presente capitolato, con una dotazione minima di almeno 4 (quattro) persone di cui una per il ruolo di responsabile di commessa.

2. saranno da impiegare un numero sufficiente di lavoratori in occasione delle sepolture di salme all'interno dei cimiteri e conseguenti operazioni funerarie, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla sicurezza per la movimentazione dei carichi.

3. L'affidatario è tenuto, senza diritto ad alcuno speciale compenso, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti di legge e di regolamento e delle prescrizioni dei contratti collettivi in materia di trattamento economico, previdenziale, assicurativo, fiscale, di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e tutela dei lavoratori, restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

4. L'affidatario è inoltre tenuto a:

– assicurare al proprio personale un'adeguata e scrupolosa formazione professionale, intesa a specializzarlo per i compiti e le mansioni richieste dai servizi oggetto del presente appalto, così come prescritto dalla Legge Regione Piemonte n. 15 del 03/08/2011 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali(...)" e relativo Regolamento attuativo n. 7-R del 08/08/2012;

- ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i , sottoporre gli addetti alle prescritte vaccinazioni e dotarli dei dispositivi antinfortunistici (DPI) occorrenti;
 - comunicare al servizio cimiteriale del Comune, all'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato presso il cimitero, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni;
 - nominare, all'atto dell'affidamento del servizio, il responsabile di commessa ed il responsabile tecnico (anche coincidenti), e comunicarne i nominativi al servizio cimiteriale del Comune; qualora questi vengano sostituiti dovrà darne comunicazione entro i due giorni lavorativi successivi;
 - garantire, stante la peculiarità del servizio in questione, l'ininterrotta reperibilità (24 ore al giorno, 7 giorni a settimana) del responsabile tecnico incaricato della gestione del servizio, o di suo sostituto in caso di assenza;
 - mantenere la disciplina nell'espletamento del servizio, osservare e fare osservare al proprio personale le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del responsabile del servizio cimiteriale del Comune, nonché un comportamento serio e decoroso come si conviene alla natura ed alle circostanze in cui si svolge il servizio;
 - a richiesta motivata del Comune, sostituire il personale ritenuto inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai propri doveri;
5. Il Comune potrà richiedere in ogni momento all'affidatario copia delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'azienda, nonché delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi.
6. Il personale addetto alla esecuzione dei lavori osserverà tutte le disposizioni che gli saranno impartite ed agirà in ottemperanza alle disposizioni dei Regolamenti Nazionale e Comunale di Polizia Mortuaria.
7. L'abbigliamento del personale durante le cerimonie funebri di seppellimento dovrà essere decoroso ed un cartellino di riconoscimento: tale abbigliamento deve essere in buono stato di ordine e pulizia.
8. Al personale addetto alla esecuzione dei servizi cimiteriali, è assolutamente vietato chiedere in qualsiasi modo mance a privati, sia in denaro che in natura, sotto pena di richiesta, da parte dell'Amministrazione Comunale, di immediato licenziamento.
- Il personale è diffidato dallo svolgere per conto terzi operazioni rientranti tra quelle previste dal presente capitolato.

Art. 10 - ONERI PER LA SICUREZZA

1. Sono a totale carico dell'affidatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Art. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale.
2. Poiché i servizi essenziali delle sepolture devono essere svolti in modo continuativo, l'affidatario dovrà essere in grado di sostituire tempestivamente ed idoneamente il personale che per qualsiasi causa dovesse rendersi indisponibile. Tale obbligo resta fermo anche nel caso in cui nel corso del contratto si verificano scioperi del personale addetto ai servizi cimiteriali.
3. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresentante legale in carica ed ogni eventuale variazione di ragione sociale.
4. L'affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel corso del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.
5. L'affidatario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
6. Per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate; in difetto vi provvederà il Comune addebitandone il costo all'affidatario.

7. L'affidatario assume l'onere di eseguire, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tutte le opere provvisorie, di difesa e di segnalazione, assicurando in tal modo l'incolumità non solo degli addetti, ma anche dei terzi e della pubblica utenza.

Art. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Per la copertura degli eventuali danni derivanti dall'esecuzione del servizio l'affidatario deve stipulare, prima di prendere servizio, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con riferimento al servizio in questione, con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie ovvero con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'affidatario, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune e con validità non inferiore alla durata del servizio.

2. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'affidatario potrà dimostrare di possedere una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso, mediante apposita appendice, la copertura assicurativa dovrà essere estesa al servizio svolto per conto del Comune di Suno e prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'assunzione del servizio.

Art. 13 - SOVRINTENDENZA DEI SERVIZI

La sovrintendenza dei servizi compete al Servizio Comunale Servizi Cimiteriali – Piazza 14 Dicembre, 5 - tel. 0322 885510 - posta elettronica comune@comune.suno.novara.it, nella persona del Responsabile del Servizio, ed al Sindaco.

Il servizio cimiteriale presenterà all'affidatario, periodicamente, il programma dei servizi straordinari.

L'aggiudicatario riceverà ogni comunicazione relativa ai seppellimenti ed altre operazioni cimiteriali dal servizio cimiteriale, mediante telefono o posta elettronica.

Per verificare la regolarità del servizio, l'Ente si riserva la facoltà di effettuare accertamenti anche durante le ore di servizio, procedendo alla visita dell'area cimiteriale in qualsiasi momento.

La violazione degli obblighi che fanno carico al gestore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o, comunque, gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio saranno contestati al gestore.

Art. 14 - PENALITÀ'

1. L'affidatario del servizio sarà sottoposto all'applicazione delle seguenti penali, nei casi elencati:

a) per la mancata esecuzione di ciascuna delle operazioni descritte nell'art. 9, verrà applicata una penale di €. 500,00 (cinquecento/00);

b) nel caso in cui non siano presenti un numero sufficiente di operai alle operazioni di tumulazione ed inumazione, verrà applicata una penale di €. 400,00 (quattrocento/00);

c) per inadempimenti che pregiudichino la funzionalità del servizio la penale ammonta a €. 700,00 (settecento/00);

d) per la mancata sostituzione del personale che per qualsiasi causa dovesse rendersi indisponibile (ivi compresi eventuali scioperi), verrà applicata una penale di €. 500,00 (cinquecento/00);

e) per la mancata comunicazione del nominativo del responsabile di commessa e/o tecnico, entro due giorni dalla nomina, verrà applicata una penale di €. 200,00 (duecento/00)

f) per la mancata comunicazione al settore lavori pubblici ed al servizio cimiteri del Comune di situazioni di pericolo che possono arrecare danno ai visitatori o alle strutture del cimitero, ravvisate dall'affidatario nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché per la mancata messa in sicurezza dell'area con transenne entro 24 ore dal verificarsi, verrà applicata una penale di €. 300,00 (trecento/00);

g) per la mancata manutenzione e pulizia dei locali avuti in uso dal Comune, verrà applicata una penale di €. 200,00 (duecento/00).

2. In caso di recidiva l'ammontare delle penali è raddoppiato.

3. La riscossione delle suddette penali avverrà mediante trattenuta sull'importo fatturato da liquidare.

4. L'infrazione verrà contestata per iscritto all'affidatario dal responsabile comunale del servizio competente a seguito di relazione del personale comunale preposto o su segnalazione o reclamo di terzi.

L'affidatario potrà controdedurre entro il termine di giorni dieci, scaduti i quali il dirigente, ove non accolga le controdeduzioni, procederà ad applicare la penale.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'affidatario, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso o dell'eventuale risarcimento di danni nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'affidatario a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

2. La garanzia, se prestata in forma di polizza fidejussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta del Comune. La sua validità si deve protrarre sino alla scadenza del periodo di affidamento del servizio.

3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

4. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere incamerata d'ufficio dal Comune, con trattenuta sulla prima fattura utile.

5. L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

6. La cauzione cessa di avere effetto solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 16 - REQUISITI MINIMI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario deve possedere i seguenti requisiti minimi:

☞ **Requisiti generali:**

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'affidamento;
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023

☞ **Requisiti di capacità tecnica:**

– aver svolto, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dall'affidamento, servizi analoghi, nel triennio 2022 – 2023 – 2024, in almeno un Comune della regione Piemonte.

Art. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. All'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali oggetto del presente capitolato si procederà tramite la procedura di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e rispettive linee guida dell' Anac, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, a seguito di manifestazione di interesse, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 108 comma 3 del D. Lgs.36/2023, in quanto trattasi di un servizio caratterizzato da ripetitività, per un valore stimato contrattuale pari ad euro 57.750,00 al netto dell'IVA;

2. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa. Offerte parziali non saranno prese in considerazione. I prezzi derivanti dall'offerta sono impegnativi e vincolanti per tutta la durata del servizio. Con i corrispettivi offerti si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso dal presente capitolato speciale d'appalto o dalla vigente normativa inerente e conseguente la procedura di cui trattasi.

Art. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Le condizioni offerte dall'affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.
2. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:
 - perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;
 - accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.
3. L'affidatario dovrà presentare la documentazione prevista nel presente capitolato comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare l'aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare il servizio all'eventuale ulteriore offerente che segue nella graduatoria.
4. Dal giorno dell'effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario assumerà la completa responsabilità del servizio.

Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
Non è consentito il subappalto totale del servizio.
Il subappalto parziale, oltre ad essere dichiarato in sede di offerta, deve essere necessariamente autorizzato dal Committente prima dell'inizio del servizio.
2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto affidatario compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. Il Committente in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad esso causate, salvo maggiori danni accertati.

Art. 20 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati al Comune, nei seguenti casi:
 - a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - b) scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere dell'affidatario.
In tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure;
 - c) sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 24 esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti dall'Ente;
 - d) abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell'Ente, il servizio stesso;
 - e) quando l'affidatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza;
 - f) inosservanza delle norme in materia di prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori;
 - g) mancata presentazione della polizza assicurativa R.C., di cui all'art. 14 del presente capitolato, entro 10 giorni dalla data stabilita per l'assunzione del servizio;
 - h) mancata costituzione della cauzione di cui all'art. 13 del presente capitolato;
 - i) mancata nomina del responsabile di commessa entro 10 giorni dalla data di assunzione del servizio;
 - j) mancata sostituzione del personale entro 5 giorni dalla richiesta del Comune, ai sensi dell'articolo 9 del presente capitolato;
 - k) nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate da parte del Comune ripetute inosservanze degli obblighi contrattualmente assunti, (tre inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate nel corso dello stesso anno costituiscono "ripetute inosservanze");
 - l) ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136, costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi

idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dall'affidatario per approvvigionamenti od altro relativi all'appalto.

2. In tali casi l'amministrazione comunale provvederà a risolvere il contratto con proprio provvedimento, comunicato tramite raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata, senza necessità di atti giudiziari e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento del maggior danno subito.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'affidatario dovrà comunque garantire la gestione dei servizi fino al subentro del nuovo affidatario o all'attuazione di altro sistema gestionale e comunque per un periodo massimo di mesi tre.

4. La decadenza sarà notificata all'affidatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero con posta elettronica certificata, senza corresponsione all'affidatario d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte fino al momento del recesso.

Art. 22 – PREZZI

1. I prezzi derivanti dall'offerta sono impegnativi e vincolanti per tutta la durata del servizio. Con il pagamento dei prezzi all'affidatario si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso dal presente capitolato speciale o dalla vigente normativa inerente e conseguente l'affidamento di cui trattasi.

2. Non sono concesse revisioni dei prezzi.

Art. 23 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato posticipatamente, nei termini di legge, decorrenti dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità del responsabile comunale del servizio competente e su presentazione di regolari fatture da parte dell'affidatario.

2. La liquidazione del corrispettivo da parte del Comune sarà in ogni caso subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'affidatario e quindi avverrà previa acquisizione di DURC regolare.

Art. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l'affidatario è tenuto:

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture oggetto del presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

Art. 25 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali, l'affidatario è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, all'assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle informazioni in possesso del Comune, di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio.

2. I dati forniti dagli offerenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipulazione del contratto d'appalto. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Segretario Comunale.

Art. 26 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme contenute nel vigente D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) e s.m.i., applicato in via analogica e dal presente Capitolato e dalla relativa documentazione, nel Codice Civile, alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

2. Particolare osservanza dovrà essere riservata alle norme contenute in:

- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n. 23 del 28.04.2016,
- D.P.R. N. 285 del 19.09.1990;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile";
- D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002;
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art. 28);
- Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)".
- Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015.

3. L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) e della normativa vigente in materia.

4. La presentazione dell'offerta implica per i partecipanti, l'accettazione incondizionata ed il rispetto di tutte le clausole o condizioni previste dal presente Capitolato.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Novara.

Art. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Area Amministrativa – Segreteria –Affari generali.

Suno, 10.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa SALVATI Teresa)